

COMUNE DI MASSA MARITTIMA  
PROVINCIA DI GROSSETO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.36 DEL 16-07-21

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. SALVAGUARDIA DE=  
GLI EQUILIBRI, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS.  
267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

PREMESSO altresì che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.02.2021 è stato approvato il P.E.G. 2021/2023 parte economica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2021 è stato effettuato un prelevamento dal Fondo di Riserva e una variazione di cassa al bilancio di previsione 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.02.2021 è stato costituito il Fondo garanzia Debiti Commerciali con contestuale variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 è stata effettuata la variazione di cassa al bilancio di previsione 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg nonché un prelevamento dal fondo di riserva;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.04.2021 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2021 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, variazioni al fondo pluriennale vincolato ex art. 3 comma 4 d. lgs. 118/2011 e relative variazioni di cassa;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11.05.2021 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, integrata con delibera di Consiglio Comunale n. del 16.07.2021, con la quale si registra un risultato di amministrazione pari ad € 4.363.316,10 articolata come segue:

Fondi Accantonati (FCDE ed altri)	4.647.156,75
Fondi Vincolati	528.891,24
Fondi per investimenti	1.433,25
Totale parte disponibile	-814.165,14

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11.06.2021 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e un prelevamento dal fondo di riserva;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle "Variazioni di bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" ed in particolare il comma 3, che stabilisce al 30 novembre il termine ultimo per deliberare la variazione di bilancio ed il comma 8, che stabilisce al 31 luglio il termine per la variazione di assestamento generale del bilancio, con la quale si deve procedere alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo "è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione" ed inoltre che il controllo "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;*

VISTI gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha mutato in parte il contesto di gestione del bilancio di previsione 2021 rispetto alla programmazione iniziale, rendendo necessario un aggiornamento di alcune poste di previsione di entrata e di spesa;

RILEVATO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020;
- non risultano squilibri emergenti nella gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti effettuati;
- dai bilanci dell'esercizio 2020 finora approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2021 non evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio emergente della parte corrente tenuto conto del proseguo delle condizioni di emergenza sanitaria che il paese sta ancora vivendo e quindi anche gli enti locali;

DATO ATTO che:

- con la presente variazione è effettuata, da parte di ciascun Responsabile di Settore, la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

- l'Ente, durante il corrente esercizio non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che, nella situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a creare dall'esercizio 2020 questo Ente è risultato destinatario di trasferimenti, nel corrente esercizio, così come sotto riportati e recepiti dalla presente variazione:

- Fondo Tari di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 € 144.762,92;
- Fondo Solidarietà alimentare e sostegno famiglie art. 53, comma 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, € 45.201,91;
- Riparto ristori minori entrate IMU 2021 ex art 1 comma 48 L. 178//2020, € 505,85
- Riparto incremento per l'anno 2021 (IMU turistica) fondo di cui all'art. 177 comma 2 del Decreto legge 19.05.2020 n. 34, modificato L. 77/2020 € 38.786,91;
- Ristoro comuni per la riduzione del gettito imposta di soggiorno di cui all'art. 25 del D.L. 41/2021 e all'art. 55 del D.L 73/2021 €15.520,26;

CONSIDERATO, altresì, opportuno procedere alla seguente manovra con la quale, in ottica di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000, si provvede a dare copertura a maggiori spese per:

- contratti di servizio ausiliario e di ristorazione nelle scuole € 18.997,04;
  - per garantire abbattimenti sulla TARI € 29.627,00;
  - erogare contributi ad associazioni culturali penalizzati, durante il periodo di pandemia, ad effettuare attività e quindi destinati a garantire la loro sopravvivenza nel territorio € 15.000,00;
- mediante rifinanziamento di spese "covid" applicando per complessive € 63.624,04 l'avanzo vincolato derivante dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ex art. 106, c. 1 DL 34 del 2020 conv. in L. 77/2020 e successive modificazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- *"[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...]"*;
- *"[...] per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo."*;
- *"non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa."*;
- in sede di assestamento e di salvaguardia è verificata la congruità del FCDDE e *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2021-2023 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- con la presente variazione il FCDE corrente stanziato nell'esercizio 2021 ha subito variazioni al fine di effettuare il corretto accantonamento in riferimento alle poste in entrata;
- risulta adeguato il FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020, tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

PRESO ATTO, quindi, della relazione del Responsabile del servizio Finanziario, allegata a parte integrante e sostanziale sotto il n. 1, nella quale si evidenziano i motivi delle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, n. 13, riepilogata nei prospetti allegati, n. 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali, che riporta un saldo tra variazioni di competenza positive e negative al bilancio di previsione 2021 che portano ad un totale di entrate e di spesa di € 28.015.484,54;

VISTO il prospetto allegato 5, parte integrante e sostanziale, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio e dell'equilibrio finale a seguito dell'assestamento generale;

VISTO che la variazione di che trattasi e tenendo conto della normativa, degli eventi e delle esigenze sopravvenute nel corso della gestione, approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto della ricostituzione degli equilibri generali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2021-2023;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti locali;

DATO ATTO infine che:

- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità

Con votazione effettuata nei modi e nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati: .....

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2021-2023, n. 13, di cui ai prospetti allegati "2", "3" e "4" parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che nella sopra richiamata variazione è stato applicato l'avanzo vincolato derivante dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ex art. 106, c. 1 DL 34 del 2020 conv. in L. 77/2020 e successive modificazioni per ad € 63.624,04 per:
  - contratti di servizio ausiliario e di ristorazione nelle scuole € 18.997,04;
  - garantire abbattimenti sulla TARI € 29.627,00;
  - erogare contributi ad associazioni culturali penalizzati, durante il periodo di pandemia, ad effettuare attività e quindi destinati a garantire la loro sopravvivenza nel territorio € 15.000,00;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del servizio finanziario di concerto con i responsabili di servizio ed alla luce della variazione di bilancio di cui al punto 1) del permanere degli equilibri di bilancio, come da allegato 1 a parte integrante e sostanziale, tali da assicurare il pareggio economico – finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.
5. di modificare le previsioni di bilancio al fine di garantire il tempestivo ripristino degli equilibri finanziari e l'adeguamento della programmazione finanziaria alle rilevanti esigenze sopravvenute nel corso della gestione, con particolare riferimento a quelle direttamente o indirettamente derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. SALVAGUARDIA DE=  
GLI EQUILIBRI, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS.  
267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO